

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia  
e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Energia  
Servizio 2°

Osservatorio e Ufficio Statistico per l'Energia

Prot. n. 32024

del 04.09.2014

**Oggetto:** Disposizioni in materia di Impianti termici.

Ai Sindaci dei Comuni della Sicilia  
LORO SEDI

Alle Province Regionali oggi denominate  
Liberi Consorzi Comunali  
(ai sensi della L.R. n. 8/2014)  
LORO SEDI

Sulla GURS dell'8 agosto 2014, n. 32, è stato pubblicato il decreto 23 Luglio 2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia, recante *disposizioni in materia di impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio della Regione Siciliana*.

Con il decreto in argomento, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha ritenuto necessario fornire ulteriori disposizioni in materia di impianti termici, in applicazione del DPR 16 aprile 2013, n.74.

Ai sensi dell'art. 10 del citato DPR 74/2013, è stato disposto l'obbligo ai titolari/responsabili degli impianti termici, per il tramite dei manutentori regolarmente iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati, della registrazione degli impianti, già esistenti e di nuova installazione, al catasto regionale istituito con D.D.G. del Dipartimento dell'Energia dell'1 marzo 2012, n. 71.

I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta installazione.

Per gli impianti esistenti la registrazione dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella GURS.

La registrazione dovrà effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale *SIENERGIA* (<http://cite.energia.sicilia.it/>).

A tal proposito è necessario ricordare che gli interventi sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, prevedono un controllo di efficienza energetica.

Il suddetto controllo deve essere effettuato entro i termini previsti dal DPR 74/2013.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo (installatore/manutentore) provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia di tale rapporto è trasmessa, a cura degli stessi, alle autorità competenti individuate con circolare assessoriale del 20 novembre 2013 con la cadenza indicata nell'allegato A allo stesso DPR 74/2013.

Tale rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi dell'art. 9 del DPR 74/2013 è sostitutivo delle ispezioni previste dalla normativa vigente.

Data la rilevanza della materia trattata, si invita codesta Amministrazione a voler pubblicare la presente nota sul proprio albo pretorio ed a dare la massima diffusione sul proprio territorio, in considerazione del fatto che il mancato assolvimento del controllo di efficienza energetica degli impianti termici nonché la mancata registrazione degli impianti, comporterà l'inottemperanza di quanto disposto con il DPR 74/2013.

Il Dirigente Generale  
(Ing. Pietro La Monaco)

